



Direttiva

concernente la quota minima di treni a lunga percorrenza utilizzabili autonomamente

N. registrazione/dossier: BAV-091-00004/00001/00022/00008

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente direttiva definisce una quota minima di treni a lunga percorrenza in circolazione in Svizzera che devono adempiere le condizioni per consentire il cosiddetto «accesso a livello» (secondo la definizione delle DE-Oferr¹) dal marciapiede al veicolo da parte delle persone a mobilità ridotta. Pertanto, essa stabilisce la quota massima di treni a lunga percorrenza che, sulla base del principio di proporzionalità sancito dalla LDis², possono essere esonerati dall'adempimento delle suddette condizioni. La quota minima definita dovrà essere raggiunta entro la scadenza del periodo di adeguamento stabilito dall'articolo 22 capoverso 1 LDis (31 dicembre 2023). La presente direttiva disciplina altresì le possibilità di deroga dal suddetto principio.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ La presente direttiva si applica alle offerte del traffico a lunga distanza sulle tratte interoperabili secondo l'articolo 15a Oferr³.

² Essa stabilisce prescrizioni vincolanti per la pianificazione dell'impiego del materiale rotabile disponibile e da acquistare.

³ Essa non ha per oggetto l'acquisto di nuovo materiale rotabile. L'acquisto di nuovo materiale rotabile è disciplinato dagli articoli 7 capoverso 2, 9, 11 capoverso 1, 12 capoverso 3 e 15 LDis (RS 151.3), dagli articoli 3 e 8 OTDis⁴ (RS 151.34), nonché dalle DE-Oferr ad art. 53, DE 53.1, numero 4 (RS 742.141.11).

⁴ Sulla base della presente direttiva non possono essere tratte conclusioni dirette in merito a misure relative all'infrastruttura, nonché in merito alla valutazione della proporzionalità dell'infrastruttura e del traffico regionale.

¹ Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr; RS 742.141.11)

² Legge sui disabili (LDis; RS 151.3)

³ Ordinanza sulle ferrovie (Oferr; RS 742.141.1)

⁴ Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis; RS 151.34)



N. registrazione/dossier: BAV-091-00004/00001/00022/00008

Art. 3 Basi legali

Hanno rilevanza soprattutto le seguenti disposizioni del diritto federale:

- gli articoli 2 capoverso 1, 3 lettera b, 7 capoverso 2, 9, 11 capoverso 1, 12 capoverso 3, 15 LDis (RS 151.3);
- gli articoli 3, 5 e 8 OTDis (RS 151.34);
- le DE-Oferr ad art. 53, DE 53.1, numero 4 (RS 742.141.11).

Art. 4 Relazione con altri strumenti giuridici

¹ Nelle concessioni per il traffico a lunga distanza, l'UFT definisce le quote minime per ogni linea.

² Nella direttiva «Omologazione di veicoli ferroviari (Omologazione di tipo/autorizzazione d'esercizio)», l'UFT rimanda alla presente direttiva.

II. Quota minima di materiale rotabile nel traffico a lunga distanza con possibilità di salita e discesa autonoma conformemente alla legge sui disabili («accesso a livello»)

Art. 5 Quota minima

¹ Le offerte del traffico a lunga distanza non possono essere considerate unitamente a quelle del traffico regionale, qualora ciò comporti svantaggi significativi per le persone a mobilità ridotta.

² Entro la scadenza del periodo di adeguamento, fissata per il 31 dicembre 2023, per ciascuna linea del traffico a lunga distanza all'interno della Svizzera si dovrà prevedere nell'orario almeno un treno per ora e direzione dotato almeno di un accesso a livello utilizzabile da persone in sedia a rotelle o con deambulatore in ciascuna stazione servita.

³ A questo proposito, ci si dovrà adoperare affinché tali treni servano le principali coincidenze e affinché anche i primi e gli ultimi treni in circolazione sulle suddette linee siano dotati almeno di un accesso a livello.

Art. 6 Deroghe

Sono possibili deroghe dalle suddette disposizioni:

- a. per motivi tecnici:
sulla tratta Basilea – Delémont – Biel/Bienne – Losanna, finché l'orario ufficiale rende indispensabile l'impiego di treni ad assetto variabile (serie N) nel traffico a lunga distanza;
- b. in caso di perturbazioni che determinino l'impossibilità di rispettare le corse previste dall'orario. In questo caso, è possibile rinunciare per breve tempo al rispetto della condizione stabilita dall'articolo 5;
- c. in caso di corse internazionali effettuate con materiale rotabile estero, previa approvazione dell'UFT.



N. registrazione/dossier: BAV-091-00004/00001/00022/00008

III. Disposizioni finali

Art. 7 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2016.

Berna, 12 maggio 2016

UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

Dott. P.Füglistaler, Direttore